

Codice A18080

D.D. 23 febbraio 2015, n. 419

**Proroga termini autorizzazione idraulica di cui alla Determinazione n. 277/DB1410 del 05.02.2014. Richiedente: Comunita' Montana delle Alpi del Mare - Robilante (CN)**

In data 30.01.2015 la Comunità Montana delle Alpi del Mare con sede in Robilante (CN) – Piazza Regina Margherita,27 ha presentato istanza per la proroga dei termini dell'autorizzazione idraulica approvata con Determinazione n. 277/DB1410 del 05.02.2014 rilasciata dallo scrivente Settore per la realizzazione delle seguenti opere:

- *Lavori di realizzazione di un canale scolmatore del Combale Dragonera e di un tratto di scogliera lungo la sponda idrografica sinistra nel torrente Vermenagna in comune di Robilante*

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui alla seguente autorizzazione idraulica:

Polizia idraulica n. 5227 approvata con Determinazione n. 277/DB14.10 del 05.02.2014

è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 1 (uno), dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto a far data dal 05.02.2015.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- viste la precedente autorizzazione assunta con D.D. n.277/DB1410 del 05.02.2014;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 05.02.2015, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente alla seguente autorizzazione:

- *Polizia idraulica approvata con Determinazione n. 277/DB1410 del 05.02.2014*

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da

rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente

Il Dirigente  
Mauro Picotto